

## FAQ n. 6

**Domanda:**

Buongiorno, si pongono i seguenti quesiti: 1) Il disciplinare di gara all'art. 8.3 prevede che il requisito dell'organico della società deve essere soddisfatto dal RTI nel suo complesso ma in misura maggioritaria dalla mandataria e deve corrispondere comunque "alla percentuale di prestazioni che l'operatore presente all'interno del raggruppamento intende eseguire con riferimento alla quota di partecipazione all'interno del raggruppamento medesimo". Con riferimento alle suddette previsioni di gara, si chiede di confermare che la mandataria di un RTI possa possedere interamente il requisito de quo con riferimento agli operatori fiduciari logistici ed eseguire la prestazione per intero. Si chiede di confermare, altresì, che, in tal caso, si possa comunque configurare un raggruppamento di tipo orizzontale, unico ammesso dalla lex specialis di gara". 2) Si chiede di confermare che, con riferimento al requisito di capacità tecnico professionale (art. 8.3 del disciplinare) relativo all'organico della società, sia consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento. In caso contrario, infatti, la clausola assumerebbe portata escludente in quanto, non essendo consentita la partecipazione in RTI di tipo verticale o misto, un concorrente che non sia in possesso del suddetto requisito non avrebbe modo di prendere parte alla procedura di gara, né in forma autonoma, né in qualità di componente di un RTI". 3) Con riferimento al requisito relativo all'organico della società (operatori fiduciari logistici) di cui all'art. 8.3 del disciplinare di gara, si chiede di chiarire se, per soddisfare il suddetto requisito sia consentito l'impegno a ricorrere, in caso di aggiudicazione, al distacco ovvero alla somministrazione di personale con le qualifiche richieste, ovverosia "operatori fiduciari logistici". Distinti saluti.

**Risposta:**

1. Si configurerebbe comunque un raggruppamento di tipo orizzontale. A tal proposito si ricorda che, in caso di RTI, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, così come peraltro richiesto nel punto 36 dall'allegato 1.3 al Disciplinare di gara.
2. È ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento
3. Sulla base degli scarni elementi forniti non risulta possibile valutare l'idoneità dell'impegno a soddisfare il requisito di partecipazione in questione.